

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E DI ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

TITOLO I

Articolo 1: Generalità

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

L'assistenza economica può essere erogata In favore di cittadini che risiedono nel territorio comunale, privi di reddito, oppure con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato non sia superiore alla soglia di povertà attualmente Stabilita in € 258,23 mensili per una persona che vive sola, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge. In presenza di un nucleo familiare composto di due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art.6, comma 2 del D.Leg.vo 18.6.1998 n. 237, ossia:

<u>numero dei componenti</u>	<u>parametro</u>	<u>(soglia povertà in €)</u>
<u>1</u>	<u>1.00</u>	<u>(258.23)</u>
<u>2</u>	<u>1.57</u>	<u>(405.42)</u>
<u>3</u>	<u>2.04</u>	<u>(526.79)</u>
<u>4</u>	<u>2.46</u>	<u>(635.25)</u>
<u>5</u>	<u>2.85</u>	<u>(735.96)</u>

- Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art.3, comma 3 della legge n. 104/92 o di Invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

In ottemperanza alla normativa vigente (a rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'Indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato e degli altri componenti il nucleo familiare, se maggiorenni.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. A tal fine trova applicazione quanto previsto nel vigente "Regolamento per l'effettuazione dei controlli sull'autocertificazione".

Articolo 3: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, I discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Articolo 4: Forme d'Intervento

Il Comune di Grumento attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischi di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali. Nel limite degli stanziamenti di bilancio gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica finalizzata;
- Assistenza economica straordinaria.

Articolo 5; Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alta data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale annualmente determinato;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- c) Non siano titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) Siano privi di stabile occupazione;
- e) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti, obbligati agli alimenti, risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo e vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte allo stato di indigenza. Tuttavia il comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Articolo 6: Assistenza economica finalizzata

L'assistenza economica finalizzata consiste in un intervento economico, di norma, a favore dei soggetti che privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa e riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 5, accettino di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.);
- b. salvaguardia e manutenzione verde pubblico;
- c. piccoli lavori di manutenzione delle strutture o del patrimonio comunale;
- d. ausilio ai vigili urbani durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dalle scuole.

Detti incarichi non costituiranno in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA ed IRAP. Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art.5, devono dichiarare altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere del rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale.

Il contributo economico finalizzato, nei limiti di stanziamento di bilancio, è disposto dalla Giunta Comunale previa approvazione di un apposito progetto individuale, predisposto dall'ufficio sociale comunale di concerto con gli operatori tecnici (assistente sociale e psicologo). Il progetto individuale contiene, di norma, le modalità di impiego dell'interessato e la durata dell'intervento.

Il contributo economico finalizzato è concesso anche in favore di quelle persone e/o nuclei familiari che, per condizioni personali e familiari, non possono svolgere attività lavorative di servizio civico. Tale condizione deve emergere da un'apposita relazione degli operatori tecnici dell'ufficio sociale comunale.

L'importo erogabile è determinato dalla differenza fra le entrate dichiarate e la soglia di povertà stabilita dal precedente art.2. L'importo così determinato è trasformato in ore di attività di servizio civico, remunerate ad un costo orario di € 6,00. Tale contributo non potrà superare il periodo di mesi sei, prorogabili in casi eccezionali debitamente documentati e valutati dall'equipe tecnica dell'ufficio sociale comunale.

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni sul lavoro - INAIL appositamente stipulata dall'Amm.ne Comunale.

Il sussidio sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente

siano cessate.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima dei termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico, accertata dagli operatori tecnici, la prestazione può essere erogata a persona che ne garantisca un corretto utilizzo (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del beneficiario.

Articolo 7: Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria, nel limite degli stanziamenti di bilancio, è un intervento "Una Tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare quali (a solo titolo esemplificativo):

- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- Acquisto combustibile e/o energia per riscaldamento;
- Acquisto elettrodomestici essenziali;
- Acquisto biancheria e vestiario;
- Acquisto alimenti e farmaci specializzati non altrimenti forniti;
- Trasporto disabili

Altre gravi situazioni familiari.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, deve pervenire all'ente entro un mese dal verificarsi della situazione di disagio a dell'evento. Il contributo "Una Tantum" è disposto dalla Giunta Comunale a seguito di motivata relazione predisposta dall'ufficio sociale comunale, di concerto con gli operatori tecnici (assistente sociale e psicologo), che si esprimerà in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente che non dovrà essere superiore alla soglia di povertà così come determinata ai sensi del precedente art.2. La misura di detto contributo è pari al 70% della spesa sostenuta e, in ogni caso, non potrà superare un importo massimo di € 1.500,00. Per coloro che avessero un reddito superiore alla citata soglia di povertà, entro il limite del 20%, su motivata relazione dell'assistente sociale potrà essere concesso un contributo pari al 40% della spesa e, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo di €500,00.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico, accertata dagli operatori tecnici, la prestazione può essere erogata a persona che ne garantisca un corretto utilizzo (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del nucleo familiare beneficiario.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere altri sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Al fine di consentire ai disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso nuocciono all'equilibrio psico fisico della persona svantaggiata, è possibile erogare un contributo straordinario una tantum al nucleo familiare per il trasporto dei disabili presso centri di recupero ove non fosse possibile provvedere con mezzi comunali. In tal caso il contributo mensile, per i nuclei familiari rientranti nella soglia di povertà come determinata ai sensi del precedente art.2, sarà pari all'80% della spesa sostenuta e, in ogni caso, entro l'importo massimo di €200,00.

Per i nuclei familiari il cui reddito ecceda la soglia di povertà, il contributo mensile è pari al 50% della spesa sostenuta e, In ogni caso, entro l'importo massimo di €100,00.

In ogni caso l'istruttoria della pratica dovrà essere accompagnata anche da una motivata relazione dell'ufficio sociale.

Articolo 8: Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni contenute nel " Regolamento servizi di sostegno a domicilio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia- Al. B5 e il "Regolamento affidi eterofamiliari bambini e bambine" all. B4- approvati, unitamente al piano sociale di zona "Alto Agri", con delibera di C.C. n.43 del 30.11.2001.

Articolo 9: Intervento economico per minori, adulti e anziani, ospiti di strutture socio assistenziali

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, dell'ufficio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

MINORI:

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti.

Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'amministrazione Comunale provvedere all'integrazione.

Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette. Per quanto non qui previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel "Regolamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'infanzia e le famiglie"- All. B6 e il "Regolamento servizi residenziali e semiresidenziali per le bambine e per i bambini" all. B7- approvati, unitamente al piano sociale di zona "Alto Agri" con delibera di C.C. n. 43 del 30.11. 2001.

ANZIANI E ADULTI:

Il Comune, attraverso la gestione associata, assicura alle case di riposo un contributo mensile per ciascun ospite pari alla differenza tra il reddito della persona assistita, la quota di reddito minima riservata alla disponibilità della persona assistita (che non può essere inferiore alla metà della soglia di povertà stabilita secondo i parametri di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs. 237/98), l'eventuale contribuzione dei familiari dell'assistito (se non rientranti nella soglia di povertà così come determinata al precedente art.2) e la retta mensile per gli anziani non autosufficienti e per gli anziani autosufficienti, così come determinata dalla regione Basilicata.

Per beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale, per l'accertamento della soglia di povertà di cui al precedente art.2. L'ufficio sociale comunale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'anziano sia direttamente, con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale. Qualora i familiari dell'anziano ricoverato non rientrino nei casi di povertà stabiliti secondo i parametri di cui al precedente art 2, questi sono tenuti, ai sensi dell'art.433 del C.C., alla copertura della contribuzione economica. Sono fatte salve le condizioni previste dagli artt-434,438 e seguenti del titolo XIII del Codice Civile.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per la quale si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate. maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a €3.000,00;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati così come individuati dal presente regolamento.

Qualora, infine, a seguito di accordo di programma o protocollo d'intesa stipulato con l'AUSL n. 2, fossero stabilite forme di contribuzione di pare sanitaria a carico della ASL, sulla base della quantificazione delle attività e dei servizi sanitari eventualmente non forniti dall'azienda sanitaria, ma forniti direttamente dalle case di riposo, la contribuzione a carico del Comune è direttamente ridotta in proporzione alla contribuzione della AUSL.

TITOLO II

Articolo 10: Prestazioni agevolate

Il presente titolo disciplina la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni socio assistenziali agevolate a norma del Decreto Leg.vo 31.3.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Leg.vo 3.5.2000, n. 130. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni richieste dai cittadini residenti nel Comune di Grumento Nova

Assistenza domiciliare;

Particolare e conclamato disagio familiare ai fini di una esenzione e/o riduzione del costo di servizi comunali.

Articolo 11: Composizione del nucleo Familiare

Ai fini dell'applicazione del presente titolo la composizione del nucleo familiare è individuata dall'articolo 1 bis del D.P.C.M. 04.4.2001, n. 242.

Articolo 12: Criteri di calcolo della Situazione economica equivalente

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si applica l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, propedeutica per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al successivo comma, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come riportato nella tabella del precedente art.2

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 4.4.2001, n. 242 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art.4 del DPCM 4.4.2001, n. 242.

Articolo 13: Dichiarazione sostitutiva unica

La concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui all'art.10 avviene a domanda, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva unica sul modello approvato con D.P.C.M. 18.5.2001.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1 bis del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, prevista al primo comma, rilevanti variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva saranno oggetto di opportuna valutazione e relazione da parte dell'ufficio sociale comunale sociale, al fine dell'erogazione di prestazioni agevolate previste dai precedente art.10.

Articolo 14: Determinazione del valore I.S.E.E. per l'accesso alle prestazioni agevolate.

La Giunta Comunale, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione determina i costi base per l'accesso alle prestazioni agevolate, mentre la quota di compartecipazione dell'utenza è determinata applicando le seguenti riduzioni:

Assistenza domiciliare

Fascia di reddito	Reddito ISEE in €	Compartecipazione In % a carico dell'utenza sul costo orario
1° fascia	Fino a 4.000,00	Esente
2° fascia	Da 4.000,01 a 6.000,00	10
3° fascia	Da 6.000,01 a 8.000,00	15
4° fascia	Da 8.000,01 a 10.000,00	20
5° fascia	Da 10.000,01 a 13.000,00	30
6° fascia	Da 13.000,01 a 16.000,00	40
7° fascia	Oltre 16.000,01	100

In fase di prima applicazione i relativi costi sono determinati, ai sensi dell'art.42 c.2 lettera f) del T.U. 267/2000, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Agevolazioni per servizi comunali

Qualora particolari e conclamati disagi familiari dovessero determinare una esenzione e/o riduzione del costo dei servizi comunali, i richiedenti, per compensare il valore delle agevolazioni concesse, dovranno svolgere attività di servizio, civico ad un costo orario di € 6,00. Il servizio è disciplinato secondo le modalità previste dal precedente art.6.

L'istruttoria della pratica dovrà essere accompagnata anche da una motivata relazione dell'ufficio sociale.

Articolo 15: Il credito sociale

Il credito sociale è una forma di partecipazione diretta alla fornitura dei servizi e delle prestazioni da parte di cittadini utenti di servizi o destinatari di prestazioni, ovvero i familiari o volontari sostenitori. Le modalità operative sono indicate nella scheda allegata in calce al presente regolamento.

Articolo 16: Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia sarà altresì trasmessa ai servizi amministrativo e contabile.

Articolo 17: Norme modificate e abrogate

L'art. 12 del vigente "Regolamento del servizio di sostegno a domicilio per le persone anziane in difficoltà", approvato unitamente al Piano sociale di zona "Alto Agri" è così riformulato:

1. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio, secondo quanto definito dal presente regolamento e dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni, in conformità dei criteri individuati dalla normativa vigente.
2. E' fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti che presentino particolari indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). Le fasce di contribuzione sono stabilite dal Comune con propri provvedimenti ed hanno effetto esclusivamente sui cittadini utenti residenti.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato e termina di avere efficacia il regolamento comunale del " Servizio di assistenza domiciliare" approvato con delibera di C.C. n.18 del 26.02.1997

Articolo 18: Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei " dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 19: Disposizioni finali

Per quanto non risulta contemplato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i servizi socio-assistenziali e al Piano sociale di zona ambito "Alto Agri".

Articolo 20: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.

SCHEDA ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI E DI ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SCAMBIO E DI RECIPROCIITÀ TRA CITTADINI SINGOLI E/O ASSOCIATI NELL'AMBITO DELL'OFFERTA DI SERVIZI SOCIALI.

FORME DI SOSTEGNO IN MATERIA DI AIUTO AGLI HANDICAPPATI FISICI E PSICHICI AGLI ANZIANI E AD ALTRI CITTADINI IN DIFFICOLTA'.

A) IL CREDITO SOLIDALE

Istituito in via sperimentale presso l'ufficio comunale di servizio sociale. E' facoltativo.

CHE COS'È

- a) una forma di partecipazione e di contribuzione da parte dei cittadini al costo dei servizi, integrativa della contribuzione economica
- b) è uno strumento per favorire atteggiamenti e comportamenti di cittadinanza attiva e solidale.

BENEFICIARI

Cittadini utenti dei servizi che presentano una situazione economica e reddituale particolarmente difficile. Reddito al di sotto della soglia di povertà stabilita in €258,23 mensili per una persona che vive sola.

In via prioritaria il credito solidale di cui alla lettera c) del paragrafo 4.5 del PSA.

COME FUNZIONA

I familiari degli utenti, cittadini volontari singoli o associati, gli stessi utenti, depositano presso l'ufficio comunale di servizio sociale una dichiarazione di disponibilità ad impiegare tempo a titolo non oneroso in attività e servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-culturali di interesse generale svolti nell'ambito comunale sia direttamente dal Comune, sia da cooperative sociali, sia da associazioni di volontariato.

- Nella dichiarazione di disponibilità va indicato:
- il tipo di attività proposto
- le ore settimanali o mensili depositate
- il calendario
- eventualmente la persona beneficiaria del credito (titolare del credito)
- il servizio presso cui si intende prestare l'attività volontaria (associazione, cooperativa, ecc...).
- Il titolare del credito è il beneficiario, mentre il volontario è depositario del credito. L'utente può essere insieme depositario e titolare del credito depositato, oppure depositario, ma non titolare (in quanto ha un reddito elevato). Esempio: una persona utente del servizio di assistenza domiciliare perché presenta problemi di deambulazione agli arti inferiori, può depositare credito in relazione ad attività di ricamo, uncinetto, raccontastorie, ecc... desinato a ridurre la quota di contribuzione da egli dovuta per il servizio ricevuto. Le attività possono essere svolte o presso la sede dell'associazione indicata o a casa nel quadro di una iniziativa o di un progetto finalizzato per esempio la vendita di prodotti di artigianato antico per contribuire ad un programma sociale, oppure nell'ambito di un progetto finalizzato a trasferire conoscenze e abilità ai ragazzi di una scuola in ordine all'artigianato antico, ecc.

L'utente, quando vi sono le condizioni, può decidere di destinare il credito ad altra persona.

QUANTIFICAZIONE E USO DEL CREDITO

Un'ora di tempo dedicata a titolo non oneroso può garantire una riduzione massima del costo di contribuzione per un'ora di prestazione pari al 50%. Ciò significa che se un'ora di assistenza domiciliare costa 100 e la contribuzione minima dovuta dall'utente è pari a 40, un'ora di credito riduce la contribuzione al costo di 20. Il comune in ragione delle priorità stabilite in sede di programmazione può orientare il credito verso alcune attività anziché altre, attribuendo maggiore valore alle prime. Se una delle priorità è l'attivazione di iniziative socio-educative in favore di bambini di un preciso quartiere, il comune darà maggior valore al deposito di crediti che riguardano attività integrative e complementari alle iniziative svolte o programmate dalle associazioni o dalle cooperative dello stesso comune o da altre agenzie educative in quei quartieri. Un'ora di credito per attività di animazione avrà un valore massimo di copertura del 50% del costo di contribuzione: Un'ora di credito per attività di insegnamento della bulbicoltura avrà un valore inferiore.

QUANTIFICAZIONE E USO DEL DEPOSITO

Il depositario può decidere di non indicare alcun titolare del credito, in questo caso il credito è depositato nella "cassa" generale. Il credito così depositato è utilizzato direttamente dal comune che può decidere:

- a) di destinarlo secondo le priorità
- b) di destinarlo a cittadini particolarmente indigenti e non indicati quali titolari dai depositari
- c) di quantificarlo in un'unica soluzione e di distribuirlo in favore di cittadini utenti collocati in fasce basse di reddito (soglia minima)

Nel caso c) la quantificazione avviene in un'unica soluzione (es: 100 ore di credito = €309,87 di abbattimento costo di contribuzione 309,87 di abbattimento: 10 utenti = €30,99 di abbattimento per ciascun utente che pagherà il costo della contribuzione di un'ora di prestazione €3,1 anziché €6,2 fino a raggiungere le 10 ore di credito.